

«COMPLESSI EQUILIBRI»

La Conciliazione famiglie e lavoro in tutte le sue declinazioni

Alleanza territoriale Sud-Est Asl MILANO 2

“I CONGEDI PARENTALI E LE MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO E ALLA MATERNITÀ”

SABINA GUANCIA

DECRETO LEGISLATIVO 151 del 26 MARZO 2001

Le norme che disciplinano **permessi e congedi a tutela** della **maternità e** della **paternità** sono contenute nel:

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della l. 8 marzo 2000, nr. 53” (c.d. **Testo Unico**).

Congedo di maternità

“Astensione obbligatoria di 5 mesi”

Congedo parentale

“Astensione facoltativa di massimo 10 /11 mesi”

L. 8 marzo 2000, n° 53 “Disposizioni per il sostegno alla maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”.

CONGEDO MATERNITA'

Dal 2007* l'obbligo di astensione dal lavoro è stato esteso a:

- ❖ **lavoratrici a progetto e categorie assimilate** (collaboratrici coordinate e continuative);
- ❖ **libere professioniste iscritte alla gestione separata;**
- ❖ **libere professioniste iscritte ad albi:** per loro, a differenza di quelle iscritte alla gestione separata, il legislatore **non dispone l'astensione obbligatoria** nei due mesi antecedenti al parto e nei tre mesi successivi.

*D.M. 12.07.2007 entrato in vigore in data 7.11.2007

CONGEDO MATERNITA'

Inoltre:

La normativa prevede casi specifici nei quali è possibile trasferire il **congedo di maternità al padre (Congedo di Paternità)**:

- ❖ **Morte o grave malattia della madre.**
- ❖ **Affidamento esclusivo al padre.**

CONGEDO PARENTALE

Periodo facoltativo di astensione dal lavoro usufruibile da entrambi i genitori sino all'ottavo anno di vita del bambino, per un periodo massimo cumulativo di 10 mesi, elevabili a 11.

ESEMPI DI CONGEDO IN MESI

Mamma	Papà	Mamma	Papà	Totale
Dipendente	Dipendente	5	6	11
Casalinga	Dipendente	0	6	6
Lavoro a progetto	Dipendente	3	6	9
Dipendente	Autonomo	6	0	6
Un solo genitore				10

LEGGE N° 92 del 28/06/2012 (Riforma c.d. Fornero)

Per favorire una miglior condivisione del lavoro di cura tra mamma e papà, la L.92/12 introduce **due novità per i padri dei nati dal 1 gennaio 2013:**

- ❖ il **congedo obbligatorio**: obbligo di **un giorno** di congedo da godersi **entro 5 mesi dalla nascita**, anche durante il congedo di maternità della mamma.
- ❖ il **congedo facoltativo**: diritto a **1 o 2 giorni** di congedo da godersi **entro 5 mesi dalla nascita**, in alternativa all'utilizzo del congedo da parte della mamma.

I RIPOSI GIORNALIERI

La **madre** ha diritto, durante il **primo anno di vita** del bambino, a **due riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili**. In casi particolari di assenza della madre **può usufruirne il padre**. La **retribuzione** è al **100%**

La sentenza n. 2427/2014 del Tar della Regione Puglia ha stabilito che il padre può fruire dei permessi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (es. anche per casalinghe o lavoratrici autonome)

I PERMESSI PER MALATTIA

La **madre** e il **padre** hanno diritto ad assentarsi **alternativamente** nel caso in cui il **bambino** si **ammali**:

- ❖ **Senza limite** di tempo, se il bambino ha sino a **3 anni**
- ❖ Per un massimo di **5 giorni** all'anno per **ciascun genitore**, se il bambino ha **tra 3 e 8 anni** .
- ❖ Non è prevista **nessuna retribuzione** ma **solo copertura previdenziale**.

MAMMA E PAPA' DI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP

- ❖ Prolungamento del **congedo parentale fino a 36 mesi retribuito al 30%**
- ❖ **In alternativa 2 ore di riposo giornaliero retribuito fino ai 3 anni di vita del bambino**
- ❖ In caso di **handicap grave** è possibile usufruire del **congedo straordinario di 2 anni continuativo o frazionato retribuito al 100%**
- ❖ **Dopo i 3 anni di età , 3 giorni al mese da usufruire anche in modo continuativo con retribuzione piena .**

MALATTIA DEL BAMBINO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I contratti prevedono **30 giorni all'anno retribuiti pienamente fino ai 3 anni del bambino.**

LAVORATRICI DOMESTICHE, COLF E BADANTI

- ❖ **5 mesi** di congedo **di maternità** con **retribuzione all'80%** erogata direttamente dall'INPS
- ❖ **Tutela fino al terzo mese di vita del bambino**
- ❖ **Non** è previsto il **congedo parentale**


Tutti gli altri lavori



Lavoratrici Parasubordinate

CHI SONO

Sono lavoratrici
a progetto , collaboratrici
coordinate e continuative
della PA , le titolari di assegni
di ricerca e dottorato,
amministratrici, sindaci, etc.
(tutte iscritte alla gestione
separata Inps)



Lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps

IL D.M 12/7/2007 ha **esteso** la **maternità obbligatoria di 5 mesi a tutte le lavoratrici parasubordinate.**

E' **obbligatoria l'astensione** dal lavoro **1/ 2 mesi prima del parto e 3/ 4 mesi dopo.** La **richiesta** va fatta **direttamente all'Inps**

Il pagamento è pari all' **80% del reddito medio giornaliero dei 12 mesi precedenti** la maternità **purchè** siano stati **versati almeno 3 mesi di contributi.**

CONGEDO PARENTALE

- Da gennaio 2007 lavoratrici e lavoratori a progetto e categorie assimilate (iscritte alla gestione separata) **possono usufruire di congedi parentali** .
- **3 mesi retribuiti al 30% entro il primo anno di vita del bambino.**




Tutela del rapporto di lavoro

In base all'art 66 DL 276/2003 le **collaboratrici a progetto e assimilate** che fruiscono di **congedo di maternità** hanno **diritto** alla **proroga del contratto di lavoro per ulteriori 180 giorni**

Libere Professioniste Iscritte agli Ordini

Sono
**le architetto,
avvocate,
medici,
farmaciste etc.**




- **Maternità pari a 5 mesi con indennità dell'80% del reddito dell'anno precedente.**
- **Non è previsto l'obbligo di astensione dal lavoro.**
- **La richiesta va inoltrata direttamente alla propria Cassa di previdenza**

Professioniste a Partita IVA

Le professioniste con Partita IVA **non appartenenti ad ordini professionali, iscritte alla gestione separata,** hanno diritto a

- **Maternità pari a 5 mesi con indennità dell'80% del reddito dell'anno precedente.**
- **sospendere il lavoro 1 / 2 mesi prima del parto e 3 / 4 mesi dopo il parto.**
- **3 mesi di congedo parentale da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino al 30%**

Lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, artigiane, commercianti



Lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, artigiane, commercianti

- Hanno diritto a 5 mesi di maternità senza l'obbligo di astensione dal lavoro.
- L'indennità è dell'80% della retribuzione minima giornaliera dell'anno precedente.
- Congedo parentale della durata di 3 mesi da utilizzare entro il primo anno del bambino al 30%

Apprendista



Le apprendiste hanno diritto ai **5 mesi di maternità obbligatoria** e al **congedo parentale come** le altre **lavoratrici dipendenti**, anche la **tutela è uguale**.

La legge prevede che il periodo di sospensione per maternità non venga conteggiato ai fini della durata del contratto, prevedendo quindi una **proroga del contratto di lavoro stesso**.

Stagiste, Tirocinanti, Borsiste e Praticanti



NON sono previste
né maternità
né tutele

Studentesse, Casalinghe, Inoccupate e Occasionali

E' previsto un **assegno di maternità** erogato dal **Comune**, una tantum, del valore di **1672 Euro**

Il requisito richiesto è il reddito familiare. (E' richiesto l'ISEE) (nel 2013 è di 34. 873 per un nucleo familiare di 3 componenti)

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

Per i cittadini stranieri è richiesta anche la carta di soggiorno.

L'assegno verrà erogato dall'Inps dopo che il Comune avrà trasmesso la documentazione necessaria.

Contratto a termine



Alla lavoratrice con contratto a termine spetta il **diritto di maternità di 5 mesi**,


ricosciuto anche nel caso in cui il contratto sia scaduto, purchè non siano trascorsi più di 60 giorni tra la scadenza e la data presunta del parto.

Carta acquisti



I genitori di **bambini al di sotto dei tre anni** possono chiedere la **carta acquisti** del valore di **40 Euro mensili** per **ogni figlio** se in possesso dei seguenti requisiti:

- Isee non superiore a 6.781 per il 2014
- Cittadino italiano
- Cittadino straniero in possesso di carta di soggiorno
- La richiesta può essere fatta alla posta con apposito modulo



«COMPLESSI EQUILIBRI»

***La Conciliazione famiglie e lavoro in tutte le sue
declinazioni***

Alleanza territoriale Sud-Est Asl MILANO 2

Grazie della vostra attenzione